



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.31

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 C.C.N.L. 22/01/2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALTIGLIONE E DINTORNI DEL DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE SIGNOR CAMPINI LUIGI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore nove e minuti quarantacinque nell'ufficio di Segreteria comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA LAURA - Sindaco	Sì
2. BOSIA EMMA - Assessore	Sì
3. FASSIO FABIO ANDREA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste il segretario comunale MONTI Dott. Alfredo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora FONTANA LAURA, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'Unione di Comuni Valtiglione e dintorni ha richiesto a questo comune la disponibilità ad approvare apposito accordo convenzionale per l'utilizzo del dipendente signor CAMPINI Luigi per lo svolgimento di alcune attività in qualità di ausiliario del traffico, a supporto del servizio di polizia locale, nel periodo dal 1° Gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

Rilevata la disponibilità del signor CAMPINI Luigi ad assumere l'incarico di che trattasi;

Dato atto che:

- ✓ l'articolo 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/1/2004 prevede “*che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*”;
- ✓ che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;

Precisato che:

- ✓ l'articolo 34,c.13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- ✓ l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del consiglio comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;
- ✓ il questo comune e l'Unione di Comuni Valtiglione e dintorni ritengono di applicare i citati disposti normativi, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza del servizio di polizia locale;

Considerato che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato - in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4/10/2005;

Preso atto che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Visto il testo della convenzione, formata da undici articoli, che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di approvare, pertanto, il suddetto schema di convenzione in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'ente;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto è disciplinato il solo utilizzo di un'unità di personale tra due enti del medesimo comparto mediante convenzione, ferma restando per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN 104-14A5, in atti alla presente, dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art. 14 del CCNL del 24/1/2004, per convenzione, deve intendersi un accordo od una intesa tra gli enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del consiglio, non rappresentando un convenzionamento dell'ufficio ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

Precisato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 C.C.N.L., l'accordo in parola si configura quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione della medesima alla giunta comunale;

Richiamati i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Veneto n. 80/2009 e della Corte dei Conti –Sezione Lombardia n. 988/2010, i quali hanno specificato che il ricorso all'articolo 14 del CCNL 22/1/2004 non configura l'ipotesi di nuova assunzione, né di altre forme e/o tipologie contrattuali, in quanto il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nello ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco, per cui non è soggetto ai vincoli di cui all'articolo 76, c.4 e 7; tuttavia, comportando il rimborso pro quota della relativa spesa a favore della amministrazione di appartenenza, va computata nelle spese di personale dell'ente di utilizzazione, che, negli enti inferiori a 1000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, devono essere inferiori a quelle sostenute nell'anno 2008 (articolo 1, c. 562, della legge n. 296/2006);

Atteso che, pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. numero 78/2010;

Visti:

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali” e s.m.i.;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie Locali” ed in particolare il C.C.N.L. del 22/1/2004 – articolo 14 e dichiarazione congiunta numero 10;

Visto l'articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole del responsabile del personale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante, da sottoscrivere con l'Unione di Comuni Valtiglione e dintorni, composto da undici articoli, per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente signor CAMPINI

Luigi, con la qualifica di Messo-esecutore - Categoria B;

- 2) di dare atto che l'utilizzo del personale di cui sopra avverrà per diciotto ore settimanali per il periodo di mesi dodici dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;
- 3) di dare atto che la convenzione definirà la durata della stessa per un periodo determinato, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 4) di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopra approvata.

Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – c. 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

LA GIUNTA COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FONTANA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 7 Reg. pubbl.

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 19/01/2022 al 03/02/2022 compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, 19/01/2022

IL MESSO COMUNALE
Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/01/2022 per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

- Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi

- sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
- Sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- - Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
Sig.ra Ivana Bordini